

Errori massimi tollerati nell'indicazione

Valore degli errori massimi tollerati in verificaione CE

(strumenti di nuova fabbricazione)

Gli errori massimi tollerati per carichi crescenti e decrescenti

| Errori massimi Tollerati in Verificazione CE | PER CARICHI m ESPRESSI IN DIVISIONI DI VERIFICAIONE e | | | |
|---|---|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| | CLASSE I | CLASSE II | CLASSE III | CLASSE IIII |
| $\pm 0,5 e$ | $0 \geq m \geq 50000$ | $0 \geq m \geq 5000$ | $0 \geq m \geq 500$ | $0 \geq m \geq 50$ |
| $\pm 1 e$ | $50000 < m \geq 200000$ | $5000 < m \geq 20000$ | $500 < m \geq 2000$ | $50 < m \geq 200$ |
| $\pm 1,5 e$ | $200000 < m$ | $20000 < m \geq 100000$ | $2000 < m \geq 10000$ | $200 < m \geq 1000$ |

Errori massimi tollerati per Strumenti in servizio

Per gli strumenti in servizio gli errori massimi tollerati sono pari al doppio degli errori massimi tollerati in verificaione CE.

Sanzioni

Riportiamo integralmente l'articolo 13 del D.L. 29 dicembre 1992 n. 517:

Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni alle disposizioni del presente decreto e dei connessi regolamenti di attuazione, nonché alle disposizioni dei decreti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di cui all'art. 12 della legge 19 dicembre 1992, n. 489, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 1 a 3 milioni.

I rapporti sulle violazioni di cui al comma 1 sono presentati, ai sensi e per gli effetti della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni, all'ufficio provinciale metrico competente per territorio.